

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michele Prestini  
Antonella Di Giusto

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Nicoletta Morelli

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Anna Cantamesse

del Centro studi  
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

dello Sportello Condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Addio agli studi di settore Ora si misura l'affidabilità

**Partite Iva.** Definiti i 70 «indici» per il calcolo delle imposte: 17 per i servizi  
29 per il commercio, 15 per le manifatture e 9 per le attività professionali



Dal 2018 imprese e professionisti misureranno i propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica

MARCO CONTI

Gli studi di settore da quest'anno (fiscale) se ne vanno gradualmente in soffitta, sostituiti dagli Indici di affidabilità (Isa). Che sia la volta buona lo dimostra il provvedimento (28 pagine) firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che individua i primi settanta Isa che dovranno essere elaborati quest'anno, in modo tale da poter poi essere applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d'imposta 2017. I nuovi Isa riguardano circa 1,4 milioni di contribuenti: 29 indici saranno elaborati per il settore del commercio (tra cui: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all'ingrosso di mobili), 17 per il comparto dei servizi (citiamo: carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, ripara-

zione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici), 15 per le manifatture (tra cui: fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma) e 9 per i professionisti (sono compresi: disegnatori grafici, geometri, studi legali).  
Scorrendo le attività dei contribuenti interessati per il periodo d'imposta 2017, il 12% sono intermediari del commercio, 10% avvocati, 9% installatori di impianti, 7% ristoranti, 5% parrucchieri. I contribuenti che risulteranno «affidabili» agli Isa avranno accesso a significativi benefici premiali su più livelli. In particolare, spiegano le Entrate, vengono esclusi gli accertamenti di tipo analitico - presuntivo e sarà limitata l'applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito. È anche prevista la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero, entro i limiti previsti,

La rubrica

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.**

dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta. Infine, è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50 mila euro. Gli altri Isa, comunica il fisco, saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell'anno, per coinvolgere, a regime, circa 4 milioni di operatori economici, che rappresentano l'intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore. Dal 2018 imprese e professionisti potranno, così, avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità/compliance. Per scaricare il provvedimento, dalla home delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), percorso: Documentazione - Provvedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Commercialisti

RISPOSTA N. 1.150

#### Elettrodomestici la proroga Irpef non vale per tutti

*Quest'anno ho acquistato una lavatrice. Avendo in corso una pratica di ristrutturazione edilizia, posso beneficiare della detrazione del 50%?*

— LETTERA FIRMATA

L'agevolazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione è stata prorogata, ma dal 2017 spetterà solo se vi sono interventi di recupero edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016. In base alla nuova disciplina, quindi, nel 2017, il bonus mobili non potrà essere ottenuto per i lavori iniziati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015. Il beneficio, da fruire in 10 quote annuali di pari importo, consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di quei beni, da calcolare su un importo massimo di 10 mila euro per unità immobiliare. Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici (tra cui la lavatrice), la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. Preciso che nell'importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

secondo luogo in forza della Convenzione del 18 ottobre 1989 tra i due Paesi, in Germania doveva essere applicata l'aliquota convenzionale del 15%. È possibile in questo caso richiedere il rimborso del 11,37% di imposta versata in eccesso all'Ufficio delle Imposte tedesco. La modulistica per la richiesta è reperibile anche presso l'Agenzia delle Entrate o l'intermediario finanziario. In conclusione il dividendo estero deve essere assoggettato a un'aliquota del 15% in Germania e alla ritenuta del 26% su 85% (netto frontiera) in Italia: totale 37,10% e non indicato in dichiarazione. Attenzione al caso particolare di richiesta di rimborso per errata applicazione dell'aliquota perché l'importo eventualmente restituito dallo Stato estero va tassato in dichiarazione redditi.

RISPOSTA N. 1.152

#### Quella detrazione per tenda da sole nel mio terrazzo

*Sono pensionato Inps dal 1995 e percepisco 35.847 euro lordi. A dicembre 2016 ho sottoscritto l'offerta per una tenda da sole per il mio terrazzo versando 400 euro di acconto a fronte del quale mi è stato consegnato scontrino fiscale. L'installazione è stata effettuata il 12 luglio 2017 e il saldo di 800 euro è stato pagato con assegno per cui mi è stato rilasciato nuovo scontrino. Posso portare in detrazione l'intera somma o solo il saldo di 800 euro?*

— LETTERA FIRMATA

Il suo reddito da pensione consente di fruire di detrazioni. Nel suo caso è necessario rispettare alcune formalità per poter detrarre la spesa: emissione di fattura e pagamento tramite bonifico bancario in primis. La sua posizione è ancora sanabile richiedendo l'emissione della fattura, la restituzione della somma da lei pagata tramite assegni e l'effettuazione di un nuovo pagamento tramite il bonifico ad hoc. Le spese per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari rientrano tra quelle per il migliorare l'efficienza energetica degli edifici, detraibili al 65%. La detrazione sarà pertanto fruibile a partire dal modello dichiarazione redditi presentata nel 2018 ma le suggerisco di verificare prima che la tenda da sole rispetti le prestazioni energetiche previste dalla Legge e i costi relativi alla trasmissione della documentazione all'Enea (90 gg dalla fine dei lavori).

RISPOSTA N. 1.151

#### Col modello 730 recuperabili le tasse «estere»?

*Ho azioni di una società tedesca quotata. Ricevo da qualche anno il dividendo netto di trattenuta fiscale tedesca del 26,37% che poi viene tassato con aliquota del 26% in Italia. Totale tassazione superiore al 50%. Con il Modello 730 o Redditi posso recuperare le tasse pagate all'estero?*

— LETTERA FIRMATA

La risposta purtroppo è negativa. Dando per scontato che trattasi di partecipazione non qualificata, la ritenuta italiana è a titolo di imposta e il 26% dovrebbe essere stato applicato sul netto frontiera (dividendo - imposta estera) dall'intermediario finanziario (immagino una banca). In



Notaio

RISPOSTA N. 1.153

Eredità: se uno degli eredi decide di non accettare

*È recentemente mancata una anziana signora, nubile, senza figli. Il ramo ereditario comprende una sorella, un fratello in vita sposato e con figli, ed un ultimo fratello deceduto, sposato e con figlio. La signora aveva stipulato polizza vita a favore degli eredi testamentari o degli eredi legittimi, ed è morta senza aver redatto testamento. Pare di poter affermare che gli eredi legittimi sono tre: la sorella, il fratello ed il figlio del fratello morto precedentemente. I primi due accettano l'eredità, il terzo – il nipote della de cuius – rinuncia con dichiarazione di volontà espressa e quindi registrata davanti ad un notaio. Il gestore decide di liquidare la quota in 3 parti, senza tenere in conto la rinuncia all'eredità, prontamente trasmessagli. Il nipote non ha alcuna intenzione di incassare la sua quota: ha rinunciato alla qualifica di erede, con dichiarazione di volontà espressa e quindi registrata davanti ad un notaio, e quindi non vuole avere nulla a che fare con i beni della zia mancata. Tuttavia, secondo il gestore la polizza vita non rientra nell'asse ereditario e quindi la rinuncia da parte di uno degli eredi non ha alcun valore in merito alla liquidazione delle quote. Nel contempo, la polizza non viene liquidata. Come è possibile risolvere la vicenda?*

– LETTERA FIRMATA

È sicuramente vero che la polizza assicurativa non rientra nel computo dell'asse ereditario, unicamente ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e del relativo pagamento dell'imposta, ma la questione fiscale non cambia la disciplina liquidistica della successione. Per darle una risposta precisa bisognerebbe conoscere l'esatta indicazione del beneficiario della polizza. Qualora nella polizza assicurativa siano indicati in modo generico “gli eredi legittimi” quali beneficiari, la polizza va ripartita tra gli stessi, e poiché il nipote ex frate premorto ha rinunciato, bisogna verificare se lo stesso ha figli (ai quali si trasmette il diritto di accettare) o no. Nel primo caso la quota di 1/3 a lui spettante si trasmette al/ai figlio/i, nel secondo caso la quota si accresce agli altri due eredi (che quindi erediteranno la quota di 1/2 ciascuno)Nel caso in cui invece i beneficiari della polizza sia indicati nominalmente, come Tizio (fratello), Tizia (sorella) e Caio (nipote), la rinuncia di Caio all'eredità della zia non comporta il venir meno della sua qualità di beneficiario della polizza. Le suggerisco di rivolgersi con tutta la documentazione in oggetto ad un Notaio si sua fiducia.

RISPOSTA N. 1.154

TROVA INCENTIVI

Bando per agevolare l’inserimento degli studenti disabili nelle scuole

C'è tempo sino a mezzogiorno del prossimo 31 ottobre per usufruire del bando regionale dedicato all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale.

Possono presentare domanda i comuni in forma singola o associata nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000. Gli interventi sono realizzati dagli stessi comuni, attraverso una rete coordinata di servizi educativi, formativi, sanitari e sociosanitari operanti sul territorio, con l'obiettivo di dare attuazione al principio dell'inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un'ottica di inserimento lavorativo e di miglioramento continuo della qualità della vita.

I benefici assegnati ai comuni su piano di riparto come segue: per il servizio di trasporto scolastico, in base

alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio casa-scuola dello studente disabile; per il servizio di assistenza educativa specialistica, in relazione al fabbisogno dello studente disabile determinato sulla base dei criteri definiti nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 6832/2017.

La liquidazione del contributo avviene con le seguente modalità: il 50% contestualmente all'approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo spettante al comune; la restante quota, a consuntivo al termine dell'anno scolastico e previa presentazione di rendicontazione finale.

La domanda deve essere presentata unicamente tramite compilazione online sul sito del Sistema Agevolazioni regionale (SiAge: [www.siage.regione.lombardia.it](http://www.siage.regione.lombardia.it)). Info, nella sezione Bandi sul sito della regione ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)); oppure Attilio Citrano: [attilio\\_citrano@regione.lombardia.it](mailto:attilio_citrano@regione.lombardia.it) (Tel. 02.67653548).

Ma. Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Quell'abitazione da lasciare al solo figlio

*Lo scorso luglio ho acquisito una casa che avrei voluto regalare a mio figlio e avevo preteso che si intestasse soltanto lui, ma di fronte al notaio, essendo mio figlio sposato e in comunione dei beni, in queste condizioni, questo non era possibile; quindi ho prestato i soldi versandoli sul conto dei due coniugi (tramite giroconto tracciabile) e l'intestazione è stata fatta al 50% con la moglie. Premetto che oltre alle spese per l'acquisto della casa anche quelle della ristrutturazione sono state totalmente a mio carico. Ora loro sono in fase di separazione e io non vorrei lasciare la nuova casa a mia nuora che non ha versato un centesimo. Per il momento la casa non è ancora abitata perché ancora in fase di ristrutturazione ed entrambi vivono in un appartamento di loro proprietà (intestazione al 90 % di mio figlio e al 10% della moglie) che è stato dato in carico ad un'agenzia che si occupa della vendita dell'immobile. Per questo chiedo a voi se esiste la possibilità (anche facendo rinunciare al 50% di proprietà di mio figlio) che io possa impossessarmi di questa casa dimostrando che ogni pagamento proviene dal mio conto che al momento.*

– LETTERA FIRMATA

Qualora non emerga chiaramente dall'atto di compravendita dell'immobile che il denaro utilizzato per l'acquisto riavviene da un suo conto corrente e non da quello di suo figlio, sarà cura di suo figlio, dover dimostrare

in sede di accordo di separazione l'esatta provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto e per la ristrutturazione, e quindi la reale titolarità del bene. In ogni caso, dovrebbe dimostrare anche che il denaro in oggetto è stato da lei donato unicamente al figlio e non alla nuora, visto che l'immobile è stato acquistato da entrambi. Con i dati da lei forniti è difficile dare un parere.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.155

Quegli obblighi per la formazione dei lavoratori

*Ho la necessità per alcuni lavoretti di assumere per circa 20 giorni una risorsa: è necessario impartire la formazione prevista dal Testo unico sulla sicurezza anche per periodi così brevi visto che tale obbligo va soddisfatto entro 60 giorni dall'assunzione?*

– LETTERA FIRMATA

comma 1 e nel comma 3 dell'art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ovvero Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,

controllo. La formazione deve avvenire, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Con il comma 2 dello stesso articolo 37 il legislatore ha assegnato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire tramite Accordo sia la durata che i contenuti minimi della formazione dei lavoratori oltre alle modalità operative di erogazione della stessa. l'accordo ha stabilito che la formazione dei lavoratori neoassunti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all'assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge, e

che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività. I 60 giorni indicati nell'accordo, non costituiscono quindi, un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di avviare la formazione, come indicato nel quesito, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato all'attività. In conclusione, al quesito formulato che fa riferimento ad un rapporto di lavoro di breve durata il datore deve comunque provvedere a formare il lavoratore neoassunto anteriormente o contestualmente all'assunzione ed in caso di inadempimento lo stesso può essere sottoposto a sanzione in occasione di una visita ispettiva da parte dell'organo di vigilanza.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.156

Spese addebitabili a tutti o al singolo condomino?

*Qualche settimana fa l'androne del nostro condominio è stato interessato da una infiltrazione di acqua che ha danneggiato i muri di cartongesso e richiesto la loro sostituzione per parecchi metri quadrati. L'amministratore si era subito attivato con un idraulico e un muratore per ricercare la perdita. Al termine dei lavori di ricerca è emerso che la perdita d'acqua era dovuta alla difettosa saldatura di alcune tubazioni nella cucina di un condomino. E fin qui nulla di strano. Però, nel rendiconto che l'amministratore ci ha inviato in preparazione della nostra prossima assemblea, mi pare che ci sia un errore : egli ha ripartito la spesa per tale intervento tra tutti; perché non l'ha addebitata al condomino direttamente tra le sue spese personali ?*

– LETTERA FIRMATA

Ci troviamo nell'ambito dell'art. 2043 e dell'art. 2051 del cc. : chi cagiona un danno e/o chi è proprietario di un bene che cagiona un danno a altri, ne deve rispondere, salvo il caso fortuito. Anche nel caso del condominio, il singolo condomino è tenuto a rispondere verso gli altri condomini per ogni comportamento o fatto che abbia causato danni o esborsi. Però il condominio può imputargli il relativo onere, solo se, tale responsabilità sia stata riconosciuta dal debitore, o accertata dal giudice. Se manca questo riconoscimento, pacifico o giudiziario che sia, come così sembra essere il suo caso, l'amministratore non può porre a carico del condomino alcun obbligo risarcitorio, né a tale titolo può l'assemblea deliberare l'imputazione di alcuna sua spesa personale; tale spesa va provvisoriamente ripartita secondo gli ordinari criteri dell'art. 1123 del cc., cioè tra i millesimi di tutti (cfr. Cass. 22 luglio 1999 n. 7890).

@Trova  
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

• compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217

• consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118

• manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)

• vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

L'ECO DI BERGAMO